



**COMUNE DI TERNI**  
**Centro Comunale di Coordinamento Protezione Civile**  
Palazzo Spada-Piazza Ridolfi, 1  
05100 Terni  
[comune.terni@postacert.umbria.it](mailto:comune.terni@postacert.umbria.it)

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID19. ATTUAZIONE DEI D.P.C.M 3 NOVEMBRE 2020. Chiusura al pubblico di determinate aree.**

**IL SINDACO**

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14.7. 2020, n. 174 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante " misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31.1.2020;

Tenuto conto che, come evidenziato nell'ambito della riunione del Comitato per l'ordine e sicurezza pubblica, nonostante i controlli eseguiti ed i provvedimenti sanzionatori adottati, gli stessi non hanno sortito l'effetto di significativa dissuasione circa la reiterazione di detti comportamenti e che, conseguentemente, non è possibile garantire il rispetto delle prescrizioni circa il divieto di assembramento in alcuni luoghi pubblici comunemente ritrovo di elevato numero di persone;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 10.11.2020 ;

Attesa la necessità inderogabile, tenuto conto dell'evolversi della curva epidemiologia nella regione Umbria, di dover attuare ulteriori provvedimenti finalizzati ad evitare il diffondersi del contagio da Covid-19;

Considerato che:

il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;

a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

### **ORDINA**

La temporanea chiusura di Via Giannelli e L.go E. Ottaviani dalle ore 17.00 alle ore 05,00 nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, al transito sia pedonale che veicolare, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nonché alle abitazioni private;

Le violazioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi del D.L. 25.03.2020, n.19 (art.4 c.3 del DL 19/2020 con riferimento alla legge 689/81 ed all'art.202 commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del DLGS, n. 285/1992 (C.d.S.) in materia di pagamento in misura ridotta, – art.108 c.2 del DL 17.3.2020 n.18).

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza.

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando, Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni e al Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Terni, data come da segnatura del Protocollo

Il Sindaco  
*Leonardo Latini*  
documento firmato digitalmente